



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 756 del 25 MAR. 2022

DIREZIONE: AFFARI GENERALI

OGGETTO: esecuzione sentenza n. 2222/2022 depositata il 17.3.2022 della Commissione Tributaria della Sicilia sezione 6 - liquidazione spese giudiziali all' avv. Riccardo Schininà procuratore distrattario del Comune di Ragusa

L'estensore

U.O.C. AFFARI GENERALI
Il Responsabile del Procedimento
IL DIRETTORE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

U.O.C. AFFARI GENERALI
Il Direttore della Struttura
IL DIRETTORE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

22 MAR. 2022

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

Autorizzazione di Budget	n. <u>13</u> sub <u>7</u> anno <u>2022</u>
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____ sub _____ anno _____
Altro _____	n. _____ sub _____ anno _____

- Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale
 Non comporta impegno di spesa

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario

Il Direttore U.O.C.
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
Dott. Massimo Cicero

Il 25 MAR. 2022, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza del Segretario verbalizzante, Dott. Emanuele Marcello Dieli, adotta la seguente deliberazione:

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n.159/2020 del 3.3.2020;

PREMESSO che con deliberazioni nn. 2871, 2872 e 2873 del 15.12.2016 l'Azienda conferiva incarico al Commercialista Dott. Giancarlo Cappello di proporre opposizione innanzi la Commissione Tributaria Provinciale avverso n. 3 accertamenti TARSU per gli anni 2010-2012 nn. L.1308T/2016, L.1309T/2016, L.1310/T/2016 per le ragioni in detti atti meglio descritte;

PRESO ATTO che gli avvisi di accertamento del Comune di Ragusa come sopra impugnati dall'ASP innanzi alla Commissione Tributaria, in accoglimento dei ricorsi proposti, sono stati annullati dalla Commissione Tributaria con condanna alle spese del Comune di Ragusa giusta sentenza nn. 1351/02/2018, 1352/02/18 e 1353/02/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa ;

VISTI gli atti di appello innanzi la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, Sezione di Catania, proposti dal Comune di Ragusa avverso le sentenze nn. 1351/02/19, 1352/02/18, 1353/02/198 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa ;

VISTA la delibera n. 700 del 12.3.2019 a mezzo della quale veniva conferito incarico di costituzione e resistenza in giudizio al predetto Commercialista Dott. Giancarlo Cappello;

VISTA la sentenza n.2222/2022 depositata il 17.3.2022 a mezzo della quale la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia sezione 6 , pronunciandosi sul ricorso proposto dal Comune avverso la sentenza n. 1351/02/2018 sopra richiamata, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'originario ricorso proposto dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa condannando l'appellata ASP alle spese del giudizio;

VISTA la nota mail del Dott. Cappello che ritiene sussistere elementi utili a proporre ricorso per Cassazione stante anche il rilevante valore dell'accertamento (circa 200.000,00 Euro) "sia in termini di inammissibilità dell'appello del Comune, per il quale vizio il Giudice di secondo grado si è espresso in modo poco convincente, sia in termini di esenzione dal tributo per il quale il Giudice fa riferimento alla normativa del 1993, così come la Cassazione citata, mentre nel caso di specie dovrebbe essere applicata la norma del 2013 (art. 1 L 147/2013, comma 649) che fa dipendere l'esenzione dalla semplice produzione di rifiuti speciali / pericolosi; è stato eliminato il riferimento all'indicazione in dichiarazione (come invece ritiene il Giudice di secondo grado)";

VISTA la mail del Dott. Cappello del 17.3.2022 che trasmette la sopra riportata sentenza e resta in attesa della nomina del legale per il ricorso per Cassazione;

Vista la delibera n. 137 del 21.1.2022 e n. 204 del 27.1.2022 a mezzo della quale è stato conferito incarico professionale all'Avv. Giuseppe Berretta patrocinante in Cassazione, per proporre ricorso avverso le altre sentenze sopra richiamate della Commissione Tributaria Regionale e la proposta di delibera già avviata da questo Settore, in fase di adozione, per proporre analogo ricorso avverso la sentenza n. 2222/2022 sez. 6^ sopraccitata;

Vista la nota del 18.3.2022 dell'Avv. Riccardo Schininà difensore del Comune di Ragusa , che richiede la liquidazione delle spese giudiziali pari ad Euro 4.377,36 stante la distrazione delle spese disposta dalla Commissione Tributaria;

RITENUTO che occorre procedere al pagamento al fine di evitare aggravio di spese per l'Azienda e fatto salvo l'eventuale rivalsa all'esito del giudizio di Cassazione ;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

Per i motivi rassegnati in premessa da intendersi qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

Fermo restando la proposizione di ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 2222/2022 depositata il 17.3.2022 della Commissione Tributaria della Sicilia sezione 6 che ha annullato la sentenza n. 1351/2018 della Commissione Tributaria provinciale di Ragusa, favorevole all'ASP, relativamente alla impugnazione di accertamenti TARI- TARSU notificati all'ASP ed emessi dal Comune di Ragusa per gli anni 2010 e seguenti , con condanna alle spese dell'ASP e meglio descritta in premessa;


Liquidare e pagare le spese giudiziali in favore dell'Avv. Riccardo Schininà, procuratore distrattario del Comune di Ragusa per l'importo di Euro 4.377,36 lorde, con espresso animo di rivalsa all'esito del giudizio per Cassazione ;

Autorizzare la relativa spesa al conto di costo 509030201 ;

Disporre l'immediata esecutività del presente atto deliberativo, al fine del rispetto dei termini di impugnazione .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Torrisi



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquo



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Emanuele Marcello Dieli

SALVATORE MODICA

